



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Sezione distaccata di Ortona

Il Tribunale ordinario di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Marcello Cozzolino, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.07.2017, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 583 /2015 r.g., concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente

SENTENZA

tra

B ivi
residente in , rappresentato e difeso dall'avv. Luca Basciani del Foro di Chieti
attore

e

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (P. IVA 00884060526), con sede in Siena in p.zza Salimbeni n. 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Cappuccilli del Foro di Pescara
convenuta

Oggetto: nullità dei contratti bancari. Risarcimento danni

Conclusioni dell'attore: dichiarazione di nullità del contratto avente ad oggetto la carta di credito revolving, condanna della banca alla restituzione della differenza tra le somme da lui utilizzate a quelle a lui addebitate in esecuzione del contratto sopra detto, condanna della banca al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non.

Conclusioni della convenuta: rigetto della domanda.

FATTO E DIRITTO

Il sig. B ha convenuto dinanzi a questa sezione distaccata di tribunale la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., chiedendo che fosse dichiarata la nullità del contratto per effetto del quale egli aveva ricevuto una carta di credito revolving, che la banca fosse condannata a restituirgli la somma di € 3.200,00, pari alla differenza tra gli importi da lui spesi con la carta e quelli da lui restituiti alla banca mediante addebiti periodici, ed a risarcirgli i danni subiti, sia patrimoniali che non, quantificati in € 40.000,00



117 comma 3 del testo unico bancario.

La nullità del contratto rende privi di causa i conseguenti spostamenti patrimoniali avvenuti tra le parti del medesimo contratto, scaturendone l'obbligo da un lato della banca di restituire al Bontempo le somme ricevute in restituzione del prestito, dall'altro l'obbligo del sig. B di restituire alla banca le somme spese con la carta di credito revolving.

Il c.t.u. nominato durante l'istruttoria ha quantificato in € 6.000,00 l'importo complessivo delle spese sostenute dal sig. Bontempo per la restituzione del finanziamento, ed in € 4.365,00 la somma utilizzata dal sig. Bontempo proveniente dal prestito ottenuto.

Dunque la banca convenuta deve essere condannata a restituire al sig. B la somma di € 1.635,00, senza interessi, non avendone parte attrice fatto domanda, e non potendo gli interessi essere riconosciuti d'ufficio, avendo un fondamento autonomo e distinto dall'obbligazione principale, differentemente dagli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno (Cass. Sez. II Civ., sentenza n. 1087 del 18.01.2007).

Le ulteriori richieste del sig. Bontempo, di natura risarcitoria, non possono essere accolte.

L'attore ha dichiarato che –dopo avere interrotto il pagamento delle rate per la restituzione del prestito personale di una società di recupero crediti, non meglio indicata, avrebbe, nel corso di una serie di telefonate, rivolto minacce nei confronti suoi e dei suoi familiari al fine di ottenere il pagamento delle somme da lui dovute, telefonate che gli avrebbero causato un danno non patrimoniale consistito nel disagio patito per avere visto coinvolti nella vicenda anche i suoi genitori.

Egli tuttavia non ha fornito alcuna indicazione della denominazione della detta società, limitandosi a sostenere che essa abbia agito per conto della Consum.it s.p.a., e senza indicare a che titolo la banca convenuta dovrebbe rispondere di condotte illecite dichiaratamente poste in essere da personale di altra e distinta società.

Il sig. Bontempo ha anche dichiarato che, avendo sospeso i pagamenti delle rate della carta *revolving*, la sua posizione era stata iscritta a sofferenza nella C.R.I.F., e la società American Express, di cui era cliente da vari anni, aveva ridotto i limiti mensili di uso della sua carta, inibendogli il prelievo di contanti.

Detta iscrizione nella C.R.I.F. deve ritenersi illegittima poiché avvenuta in mancanza del preavviso di cui all'art. 4 comma 7 del provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 8 del 16.11.2004 e di cui all'art. 125 comma 3 t.u.b., in mancanza di qualsiasi valutazione del carattere episodico e quantitativamente irrisorio dell'esposizione debitoria del sig. Bontempo, e, soprattutto, poiché l'esposizione debitoria del sig. Bontempo scaturiva da un contratto palesamente nullo.

Il sig. Bontempo, tuttavia, non ha fornito alcuna prova di danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti alla illegittima segnalazione, evidenziando unicamente il fatto che la società American Express aveva ridotto il limite mensile di utilizzo della carta e gli aveva inibito il prelievo di denaro contante, fatti



che, in sé considerati, appaiono del tutto inidonei a causare alcun danno patrimoniale e non patrimoniale, e che nessun elemento utilizzabile ai fini della decisione induce a connettere causalmente alla pur illegittima segnalazione nella C.R.I.F.

Deve quindi essere respinta la richiesta di risarcimento dei danni formulata dal sig. B.

La soccombenza reciproca delle parti induce a disporre la compensazione integrale delle spese di lite, ed a dividere le spese della c.t.u. per quote uguali tra le medesime parti.

Deve infine essere disposta la trasmissione alla Procura della Repubblica di Chieti della relazione di consulenza tecnica di parte attrice, dalla quale emergono indizi del delitto di cui all'art. 644 c.p.

P.Q.M.

Il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Bontempo Gianluca nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., così decide:

- dichiara la nullità del contratto concluso tra le parti ed avente ad oggetto la carta di credito *revolving* denominata M'honey;
- condanna la banca convenuta alla restituzione al sig. Bontempo della somma di € 1.635,00;
- respinge la domanda dell'attore di risarcimento dei danni;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. per il 50% a carico di parte attrice, e per il 50% a carico di parte convenuta;
- ordina la trasmissione di copia della relazione di consulenza tecnica di parte attrice alla Procura della Repubblica di Chieti, per le valutazioni di sua competenza in ordine alla configurabilità del delitto di cui all'art. 644 c.p.

Ortona, 16/11/2017

Il giudice
Dr. Marcello Cozzolino

